



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5542 del 2006, proposto da: Giovannelli Franco, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Pungi', con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Graziano Pungi' in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), parte non costituita in giudizio;

nei confronti di

Feretti Luigina, parte non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

del provvedimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a firma del Dirigente della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse – Ufficio Concorsi e Borse di Studio -, datato 10/03/2006 n. 20851, integrato con la documentazione relativa alla relazione della Commissione esaminatrice trasmessa con raccomandata datata 04/04/2006 n. 28281 in esito all'istanza di accesso agli atti ex L. n. 241/90 del 30/03/2006 con il quale – vista la sentenza n. 12066 del TAR Lazio – è stata

disposta l'approvazione degli atti della procedura concorsuale ed è stato attribuito al Dott. Franco Giovannelli il punteggio totale di 166/200 ed il medesimo è stato confermato al 2° posto della graduatoria del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva depositata dal ricorrente il 29 luglio 2014;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, Ricercatore di terzo livello del Consiglio Nazionale delle Ricerche (da ora CNR), partecipava al bando posiz. n. 310.2.24 – DP. CNR. N. 1352249 del 15/02/1994 con il quale era stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 35 posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore - secondo livello.

Risultando secondo classificato nella graduatoria definitiva lo stesso ricorrente impugnava, presso questo Tribunale, i relativi provvedimenti con il ricorso RG 4511/96.

Detto giudizio si concludeva con la sentenza n. 12066/03 con la quale il ricorso veniva accolto, disponendo il complessivo riesame dei titoli del candidato relativi alla categoria B) e, ciò, *“sulla base dei rilievi esposti nella motivazione della sentenza, con espressa indicazione per ognuna delle sottocategorie in contestazione del punteggio da attribuire o delle ragioni che ne hanno precluso la valutazione, tenuto conto dei criteri omogeneamente applicati in casi identici”*.

La Commissione di concorso, riunitasi in data 03 Marzo 2006 al fine di ottemperare alla sopra citata sentenza, attribuiva al ricorrente il punteggio totale di 166/200, in luogo del precedente 165,5/200, confermando lo stesso ricorrente al 2° posto della graduatoria di concorso, di cui risultava comunque vincitrice sempre la Dott.ssa Luigina Ferretti, attuale controinteressata, con un punteggio totale di 168/200.

Nell'impugnare il successivo provvedimento del 14/03/2006, che comunicava i risultati sopra citati, si sosteneva, con un unico motivo, l'esistenza dei vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti; di omessa e contraddittoria motivazione; di disparità di trattamento; di ingiustizia manifesta, irragionevolezza, sviamento ed errore; di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 6 del bando di concorso, in quanto la Commissione avrebbe operato solo una parziale valutazione dei titoli.

Non si costituiva nel presente giudizio né il Consiglio Nazionale delle ricerche né la Sig.ra Ferretti Luigina (soggetto vincitore del concorso e controinteressato al presente giudizio) e, ciò, malgrado fossero stati entrambi correttamente intimati.

Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione si rilevava come il Dott. Giovannelli, collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età nel corso del 2009, era risultato vincitore nel gennaio 1997 di un successivo concorso per l'attribuzione del II livello professionale del profilo di ricercatore del CNR.

Ciò premesso lo stesso Dott. Giovannelli evidenziava la sussistenza di un interesse all'annullamento degli atti di cui al presente ricorso al fine di conseguire la retrodatazione del corrispondente trattamento retributivo.

All'udienza del 14 Ottobre 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, risultando fondate le censure con le quali il ricorrente ha rilevato l'irrazionalità e l'irragionevolezza nella valutazione dei titoli posta in essere dalla Commissione esaminatrice, valutazione quest'ultima intervenuta a seguito di una sentenza di questo Tribunale che già aveva accolto, considerandoli fondati, analoghi motivi di ricorso.

Prima di passare all'esame dei motivi di gravame, giova ricordare che il ricorrente si è collocato al secondo posto in graduatoria, con un punteggio totale di 166/200, mentre la prima graduata ha ottenuto un punteggio totale di 168/200. Sussiste dunque tra il primo ed il secondo graduato uno scarto di soli due punti.

1.1 In primo luogo va evidenziato come nella valutazione dei titoli, relativi alla responsabilità nell'organizzazione di scuole e congressi internazionali (sottocategoria b1), la Commissione ha considerato tutti i dieci eventi come ipotesi di "corresponsabilità" del ricorrente, assegnando un punteggio di 0,5 per dieci eventi, in luogo di un punto in caso di responsabilità diretta.

1.2 La motivazione dell'attribuzione di un tale punteggio risulta difficilmente comprensibile, e comunque non sufficiente ad esaurire l'obbligo motivazionale e, ciò, pur in costanza di un orientamento giurisprudenziale che riconduce detta valutazione nell'espressione di un potere di discrezionalità tecnica e, quindi, di "merito" di esercizio dell'azione amministrativa nell'ambito del quale, come è noto, il sindacato di questo Tribunale è circoscritto alla verifica che l'esercizio di detto potere "*non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà (da ultimo Cons. Stato Sez. V, 24-07-2014, n. 3956)*", vizi questi ultimi che è possibile rinvenire nella fattispecie ora sottoposta al presente Collegio.

1.3 Sempre in relazione ai titoli di cui alla sottocategoria b1) la Commissione ha considerato tutti i dieci eventi come ipotesi di corresponsabilità del ricorrente, assegnando il punteggio di 0,5 per evento per complessivi 5 punti.

1.4 E' sempre la Commissione esaminatrice ad affermare che la responsabilità, in qualità di Chairman (Direttore) dell'organizzazione di congressi internazionali, viene condivisa *“come prassi consolidata nelle organizzazioni delle conferenze scientifiche internazionali”*, argomentazione quest'ultima che non consente di comprendere come, e quando, sia individuabile una responsabilità esclusiva nell'organizzazione degli eventi in questione.

1.5 L'insufficienza di detta motivazione risulta evidente, altresì, laddove si consideri che i dieci eventi oggetto di valutazione non sono tra loro omogenei, in quanto per alcuni di essi emerge che il dott. Giovannelli non era l'unico Chairman (e quindi l'attribuzione del punteggio risulterebbe corretta), mentre per altri è possibile evincere l'inesistenza di detta forma di *“corresponsabilità”*.

1.6 E' possibile allora condividere le argomentazioni di parte ricorrente laddove individua alcuni eventi in relazione ai quali la valutazione della Commissione risulta palesemente erronea e irrazionale.

In particolare si fa riferimento alla funzioni riferite di Direttore del: a) Frascati Workshop 1984; b) Vulcano Workshop 1986; c) Vulcano Workshop 1988; d) Vulcano Workshop 1990; e) Vulcano Workshop 1992.

1.7 L'attribuzione di un punto ciascuno a detti cinque eventi avrebbe consentito l'assegnazione di ulteriori 2,5 punti, tali da consentire al ricorrente di ottenere un punteggio complessivo di 168,5/200, superiore dunque di 0,5 il punteggio (168/200) attribuito alla prima graduata.

2. Sebbene l'accoglimento di tale motivo sia di per sé sufficiente al ricorrente per collocarsi al primo posto in graduatoria, preme al Collegio rilevare che l'operato della Commissione non è esente da ulteriori rilievi, alcuni dei quali, peraltro, già segnalati nella sentenza n. 12066/03 di questo Tribunale.

2.1 Incomprendibilmente, e senza alcuna motivazione, la commissione ha reiterato la valutazione già espressa in relazione all'attività di docenza (sottocategoria b4) e manifestata nella precedente riunione del 19/05/1995.

In detta valutazione, censurata da questo Tribunale, si è omesso di assegnare un punteggio al corso di fisica nucleare per il Corso di Laurea in Fisica presso l'Università di La Laguna in Spagna, docenza che, in quanto articolata in due anni (periodo 1986-1988), avrebbe permesso l'ulteriore assegnazione di un punto (pari a 0,5 punti per ogni anno).

2.2 A fronte della decisione del Tribunale la Commissione, ove avesse inteso confermare la propria precedente valutazione, avrebbe dovuto congruamente esternarne le ragioni. Nessuna motivazione è invece presente nel verbale dei lavori.

3. Risulta “*manifestamente irrazionale*” anche la valutazione dei titoli relativi alla sottocategoria b5) comprendente stages ed incarichi di ricerca all'estero, laddove si ritiene che i titoli prodotti siano da considerare semplici visite per scambi culturali.

3.1 Con riferimento a detta tipologia di titoli è possibile evincere come, in realtà, essi integravano la fattispecie di veri e propri incarichi e, ciò, con particolare riferimento: a) allo stages di quaranta giorni in Polonia; b) all'incarico di ricerca su raggi gamma e neutrini svolto nel 1992; c) all'incarico di ricerca su X- Ray/Be presso la Urije Universitat di Bruxelles.

3.2 E' allora evidente che anche detti incarichi avrebbero dovuto essere oggetto di una specifica assegnazione di punteggio e, ciò, anche considerando l'esistenza di una disparità di trattamento con l'attuale controinteressata e vincitrice del concorso, che è risulta assegnataria di quattro punti, per incarichi analoghi a quelli del ricorrente.

4. In ultimo va rilevato come non sia motivata nemmeno la mancata attribuzione di un punteggio per quanto concerne i “*referee di riviste internazionali*” e con riferimento ai due eventi presentati al concorso (“Astronomy and Astrophysics” e

“The Astrophysical Journal”) in relazione ai quali non sono stati attribuiti i due punti previsti dal bando e, ciò, anche qui utilizzando un criterio di valutazione meno favorevole rispetto alla Dott. Feretti.

5. In conclusione la Commissione, pur nell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica, ha posto in essere una valutazione manifestamente irragionevole e immotivata dei titoli del ricorrente (vizi questi che consentono a questo giudice di sindacare i giudizi tecnici resi), perpetrata, peraltro, reiterando, in non pochi casi, valutazioni già censurate da questo Tribunale con la sentenza sopra citata.

Il ricorso va, pertanto, accolto con contestuale annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre iva e cpa, con refusione del contributo unificato nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)